



**L'esclusione dei candidati di età superiore a 35 anni da un concorso per l'assunzione di agenti di polizia destinati a svolgere funzioni operative ed esecutive è compatibile con il diritto dell'Unione**

*Il fatto di essere in possesso di un'attitudine fisica particolare costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa*

Il sig. Gorka Salaberria Sorondo contesta la legittimità di un bando di concorso pubblicato dall'Academia Vasca de Policía y Emergencias (Accademia di polizia e dei servizi di emergenza dei Paesi Baschi, Spagna) per l'assunzione di agenti di polizia nella Comunità autonoma dei Paesi Baschi. Ai sensi di tale bando, per poter partecipare al concorso i candidati non dovevano aver compiuto 35 anni di età. Secondo il sig. Salaberria Sorondo, di età superiore a 35 anni al momento della partecipazione al concorso, il limite di età imposto dal bando restringe l'accesso alla funzione pubblica senza ragionevole motivo.

Il sig. Salaberria Sorondo invoca in proposito la direttiva sulla parità di trattamento sul lavoro <sup>1</sup>, il cui principale obiettivo è la lotta contro differenti tipi di discriminazione. Tale direttiva vieta, in particolare, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta in materia di impiego fondata sull'età. Nel 2014, la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa *Vital Pérez* <sup>2</sup> statuendo che la direttiva osta ad una normativa nazionale che fissa a 30 anni l'età massima di assunzione degli agenti della polizia locale.

Il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi baschi) chiede alla Corte se sia contraria alla direttiva una normativa che prevede che i candidati agli impieghi di un corpo di polizia che devono assumere funzioni operative ed esecutive non debbano aver compiuto 35 anni di età.

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che **la direttiva non osta ad una normativa che prevede che i candidati ad impieghi, quali agenti di polizia destinati a svolgere funzioni operative o esecutive, non debbano aver compiuto 35 anni di età.**

La Corte osserva che la normativa crea manifestamente una differenza di trattamento basata sull'età, in quanto essa ha l'effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 35 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe. Tuttavia la Corte ricorda che, ai sensi della direttiva, **la differenza di trattamento basata sull'età non deve essere considerata una discriminazione allorché una caratteristica collegata all'età, quale il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari, costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa.**

La Corte osserva, in proposito, che le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all'arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l'impiego della forza fisica. La natura di tali funzioni presuppone un'attitudine fisica particolare in quanto carenze fisiche nell'esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze

<sup>1</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L303; pag. 16).

<sup>2</sup> Sentenza della Corte del 13 novembre 2014, *Vital Pérez* (C-416/13, v. del pari comunicato stampa n. 149/14).

rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell'ordine pubblico. Ne consegue che, per l'esercizio di tale professione, il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere alle funzioni essenziali della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Relativamente alla causa Vital Pérez, la Corte precisa che **le funzioni svolte dalle forze di polizia delle comunità autonome in Spagna sono diverse da quelle incombenti alla polizia locale**. La Corte rileva, peraltro, che il grado per il quale è stato organizzato il concorso non implica lo svolgimento di compiti amministrativi e che per quest'ultimo tipo di compiti viene organizzato un altro concorso specifico, senza limiti di età.

La Corte sottolinea, inoltre, che, **a fronte di un notevole invecchiamento dell'organico del corpo di polizia** (ipotesi che non ricorreva nella causa Vital Pérez), **esiste una necessità di prevedere la sostituzione, mediante concorso, degli agenti più anziani con assunzioni di personale più giovane**. In effetti, un agente giovane sarebbe in grado di compiere in maniera più efficace i compiti fisicamente impegnativi ed è peraltro per tale ragione che gli agenti del suddetto corpo di polizia godono, a partire dall'età di 56 anni, di alcune forme di adeguamento dell'attività lavorativa (riduzione della durata annuale del lavoro, dispensa dal lavoro notturno, ecc.). Per ristabilire, quindi, una soddisfacente piramide delle età, il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari deve essere concepito in maniera dinamica, prendendo in considerazione gli anni di servizio che saranno compiuti dall'agente dopo che sia stato assunto.

La Corte dichiara, di conseguenza, che la normativa spagnola può essere considerata adeguata all'obiettivo consistente nel garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575*